

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

DEPOSITO A RISPARMIO SOCI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara sc

Viale Eugenio Chiesa, 4 - cap 54100 – Massa (MS)

Tel.: 0585.89501 – Fax: 0585.8950231

bccapuana@bancaapuana.it / www.bancaapuana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Massa Carrara n. 920162204

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5593 - cod. ABI 7095.3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A158313

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(Indicare i dati, l'indirizzo, telefono, e-mail e la qualifica del soggetto che consegna il foglio informativo al cliente)

(Indicare i dati del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato)

(Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il foglio informativo, il documento "Principali diritti del cliente" oppure la Guida del prodotto ed i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. Questo deposito è dedicato esclusivamente ai soci della Banca. Per l'apertura del deposito è necessario che l'intestatario o uno degli intestatari, nel caso di conto cointestato con più persone, sia socio della Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara sc.

I depositi a risparmio possono essere:

- a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;

- b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 euro per ciascun depositante (D. Lgs. 49/2011 Art. 96-bis del Testo Unico Bancario in tema di sistemi di garanzia dei depositanti), delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.

I prelievi possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L'ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00 (D. Lgs. 49/2011 Art. 96-bis del Testo Unico Bancario in tema di sistemi di garanzia dei depositanti).

LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l'eventuale intestazione è irrilevante per la natura "al portatore" del libretto.

Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.

Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento di libretti al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore, con un importo minimo pari a € 3.000,00. Nel caso di importi superiori a € 50.000,00 l'importo della sanzione è aumentata del 50% (art. 58, comma 3, d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni).

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

| TASSI | |
|---|---|
| Tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%) | 0,500% |
| Tasso effettivo | 0,501% |
| Capitalizzazione degli interessi | periodicità non superiore all'anno |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile). |

| VALUTE OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELIEVO | |
|---|-----------------------|
| Prelevamento contanti | Data del prelievo |
| Versamento contanti | Giorno del versamento |

| SPESE E COMMISSIONI | |
|--|---------|
| Spese estinzione | € 0,00 |
| Commissione per prelievi anticipati rispetto alla scadenza vincolo (perc.) | 0,00% |
| Commissione per prelievi anticipati rispetto alla scadenza vincolo (importo) | € 0,00 |
| Commissione per prelievi in eccedenza al disponibile giornaliero (perc.) | 0,00% |
| Spese di versamento | € 0,00 |
| Spese prelievo | € 0,00 |
| Spese tenuta libretto | € 10,00 |
| Spese assicurazione | € 0,00 |
| Spese comunicazione, comprese quelle ex. Art. 119 D.lgs. 385/1993 | € 3,50 |
| Spese rinnovo libretto (perc. Saldo contabile alla data del rinnovo) | 1,00% |
| Spese rinnovo libretto (importo) | € 5,00 |

| ALTRE SPESE | |
|--|-------------------------------------|
| Copia documentazione | € 15,00 |
| Recupero spese telefoniche e fax | Non superiori a € 25,00 trimestrali |
| Procedura ammortamento (oltre al rimborso spese) | € 25,00 |

| ALTRI DATI | |
|-----------------------------|------------------|
| Minimo liquidabile | € 0,00 |
| Saldo minimo liquidabile | € 0,00 |
| Saldo minimo rendicontabile | € 0,00 |
| Chiusura contabile | Dicembre |
| Imposta di bollo | Secondo la Legge |

* Importo disponibile giornaliero: per importi superiori a quello previsto può rendersi necessaria la prenotazione del contante a seconda della disponibilità della Banca. Il tempo necessario massimo per la prenotazione è di 3 giorni lavorativi. Sul deposito a risparmio è possibile versare soltanto denaro contante.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura con 3 giorni di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'**Ufficio Reclami di Banca Apuana Credito Cooperativo di Massa Carrara società cooperativa, Viale E. Chiesa, 4 – 54100 Massa**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

In ogni caso, qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| Imel | Istituto di moneta elettronica. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. |
| Tasso creditore | Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi |
| Spese di liquidazione | Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. |